



COMUNE DI PAVIA

# ATTENZIONE

**EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19**

**VADEMECUM PER LA CITTADINANZA n. 3**

Il Comune di Pavia prosegue nell'attività di informazione alla cittadinanza fondata su documenti ufficiali come già fatto con il comunicato del 6 e del 9 marzo 2020.

Allo scopo di fornire utili e necessarie indicazioni preordinate ad agevolare la lettura e l'applicazione delle misure di profilassi igienico-sanitaria, l'Amministrazione comunale di Pavia ha elaborato questo nuovo e aggiornato *vademecum*, tratto dai testi ufficiali adottati dal Governo e, precisamente, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) 08/03/2020 e 09/03/2020 e dalle successive note esplicative del Ministero dell'Interno e di Regione Lombardia.

**Si ricorda che la violazione delle misure igienico sanitarie impartite con il d.p.c.m. 08/03/2020 costituisce reato penalmente perseguibile *ex art. 650* del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato**

## **QUI DI SEGUITO LE PRINCIPALI INDICAZIONI SUDDIVISE PER ARGOMENTI**

**Tutte le misure sotto indicate si applicano fino al 03/04/2020**

### **Mobilità**

1. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio lombardo nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, comma 1, lett. a) dpcm 08/03/'20)

NOTA 1: Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante **autodichiarazione**, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1, comma 1, lett. b) dpcm 08/03/'20)
3. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus (art. 1, comma 1, lett. c) dpcm 08/03/'20)

NOTA 2: La **sanzione** per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo **650 del codice penale** (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: **pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro**) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo **452 del Codice penale** (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)

4. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico --- (art. 1, comma 2 dpcm 09/03/'20)

## **Attività sportive**

1. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati --- (art. 1, comma 1, lett. d) dpcm)
2. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano --- (art. 1, comma 3 dpcm 09/03/'20)
3. Lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro --- (art. 1, comma 3 dpcm 09/03/'20)

## Lavoro e riunioni

1. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie --- (art. 1, comma 1, lett. E) dpcm 08/03/'20)
2. I datori di lavoro possono ricorrere al lavoro agile previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22/05/2017, n. 81, fino al 31/07/2020, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22/05/2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro --- (art. 2, comma 1, lett. r) dpcm 08/03/'20)
3. Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni --- (art. 1, comma 1, lett. q) dpcm 08/03/'20)

## Attività commerciali e di ristorazione

1. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06:00 alle 18:00 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro --- (art. 1, comma 1, lett. n) dpcm 08/03/'20)
2. Sono consentite tutte le altre attività commerciali differenti da quelle indicate nel predetto punto 1. a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. In particolare deve essere garantito il rispetto della distanza di almeno un metro --- (art. 1, comma 1, lett. o) dpcm 08/03/'20)
3. Nel caso in cui le attività di cui al punto 2. siano svolte in condizioni tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, esse sono a tutti gli effetti vietate --- (art. 1, comma 1, lett. o) dpcm 08/03/'20)
4. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati --- (art. 1, comma 1, lett. r) dpcm 08/03/'20)
5. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari --- (art. 1, comma 1, lett. r) dpcm 08/03/'20)

NOTA: La violazione delle prescrizioni indicate nei punti precedenti comporta la sospensione dell'attività

## **Manifestazioni, eventi, musei, tempo libero e luoghi di culto**

1. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, *pub*, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati --- (art. 1, comma 1, lett. g) dpcm 08/03/'20)
2. Sono chiusi i musei, le biblioteche, le pinacoteche e luoghi della cultura in generale --- (art. 1, comma 1, lett. l) dpcm 08/03/'20)
3. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali, centri ricreativi --- (art. 1, comma 1, lett. s) dpcm 08/03/'20)
4. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri (art. 1, comma 1, lett. i) dpcm 08/03/'20)
5. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (art. 1, comma 1, lett. i) dpcm 08/03/'20)

## **Istruzione e formazione**

1. Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, *master*, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati --- (art. 1, comma 1, lett. h) dpcm 08/03/'20)
2. Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile --- (art. 1, comma 1, lett. t) dpcm 08/03/'20)

**N.B.: la situazione è in costante evoluzione. Seguiranno comunicati di aggiornamento anche a cadenza giornaliera per consentire la più ampia diffusione dei chiarimenti desunti da atti ufficiali**

Si riportano di seguito le indicazioni diramate in allegato al d.p.c.m. 08/03/2020 per assicurarne la conoscenza diffusa alle persone, alle associazioni di categorie, agli esercenti di locali pubblici, a commercianti e alla cittadinanza in generale

Allegato 1 al D.P.C.M. 08/03/2020

## **Misure igienico-sanitarie**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.